

REGISTRAZIONE A DEBITO
F.N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Podrini
Opposizione sulla
stato passivo

- 3399/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria Fioretti	Presidente	R.G.N. 1863/10
Dott. Carlo Piccininni	Consigliere	
Dott. Maria Rosaria Cultrera	Consigliere	
Dott. Antonio Bidone	Consigliere	Cron. 3399
Dott. Carlo De Chiara	Consigliere	Rep.

ha pronunciato la seguente:

CASO.it
SENTENZA

ud. 2.2.2012

sul ricorso proposto da:

Equitalia Romagna s.p.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Forte Tiburtino 160, presso l'avv. Annunziato Sammarco, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Podrini giusta delega in atti; - C.F.: 02025910403 -

- ricorrente -

contro

Fallimento L'Antico Restauro s.r.l. in persona del curatore;

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Rimini emesso nel procedimento n. 5757/09 in data 4.12.2009.



227
2012



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2.2.2012 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Udito l'avv. Cristiano Podrini per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con decreto del 4.12.2009 il Tribunale di Rimini
rigettava l'opposizione proposta da Equitalia Romagna
s.r.l. avverso il provvedimento con il quale il giudice
delegato del Fallimento L'Antico Restauro s.r.l. aveva
ammesso al passivo il credito vantato dall'istante,
negando tuttavia la collocazione ipotecaria che pure
era stata richiesta.

In particolare Equitalia aveva denunciato l'erroneità
della "decisione adottata" dal giudice delegato, che
aveva revocato ai sensi dell'art. 67, comma 1 n. 4
l.f., l'ipoteca legale precedentemente iscritta,
sostenendo che la revoca sarebbe stata viceversa
ammissibile esclusivamente nelle diverse ipotesi di
ipoteca volontaria e giudiziale.

Il fallimento, costituitosi, contestava la fondatezza
della domanda, sostenendo che l'ipoteca in questione (
prevista dall'art. 77 D.P.R. 1973/602) sarebbe stata



assimilabile ad un'ipoteca giudiziale, assunto condiviso dal Tribunale, che conseguentemente confermava la decisione del giudice delegato.

Avverso il decreto Equitalia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non resisteva l'intimato.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 2.2.2012.

Motivi della decisione
Con i due motivi di impugnazione la ricorrente ha denunciato violazione degli art. 77 D.P.R. 1973/602, 67 l.f. e vizio di motivazione, rispettivamente sostenendo:

- 1) che il tribunale avrebbe errato nell'assimilare la natura giuridica dell'ipoteca oggetto di controversia (come detto iscritta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73) all'ipoteca giudiziale, e conseguentemente a disporre la revoca, poichè si sarebbe limitato ad un'operazione di raffronto fra le caratteristiche di ordine generale dell'ipoteca legale e di quella giudiziale, valorizzando esclusivamente il dato dell'automaticità dell'iscrizione dell'ipoteca legale;
- 2) che analogamente il giudice del merito avrebbe operato una ricostruzione parziale al fine di stabilire la natura giuridica dell'ipoteca iscritta ai sensi



dell'art. 77 D.P.R. 73/602, omettendo in particolare di tenere il debito conto della natura tributaria dei crediti azionati.

Osserva il Collegio che i due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perchè fra loro connessi, e sono fondati nei termini appresso precisati.

Al riguardo va premesso che il vigente codice civile contempla tre diverse tipologie di ipoteche, individuate rispettivamente: nell'ipoteca legale (art. 2817), in quella giudiziale (art. 2818), in quella volontaria (art. 2821).

Quest'ultima presuppone l'adesione del debitore, ed è dunque da escludere, anche in via del tutto ipotetica, la sua astratta configurabilità nel caso di specie.

Quanto agli altri due tipi di ipoteca, sopra indicati, il legislatore ha rispettivamente indicato le ipotesi che danno luogo a quella legale (originariamente tre, poi ridotte a due per effetto delle innovazioni riconducibili all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) ed ha quindi stabilito che ogni sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, all'adempimento di obbligazione, al risarcimento del danno - ad esse



equiparati i provvedimenti giudiziari cui la legge attribuisce i medesimi effetti -, costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Poichè appare del tutto evidente che l'iscrizione di ipoteca in esame non è esattamente riconducibile ad alcuna delle due ipotesi sopra considerate (in tal senso si sono d'altro canto formalmente espressi sia il giudice del merito che le stesse

parti, le quali, sia pure con soluzioni contrapposte, hanno fatto esplicito riferimento all'assimilabilità dell'ipoteca prevista dall'art. 77 D.P.R. 602/73 all'una o all'altra delle due tipologie delineate nel codice civile), la

questione che ne discende va individuata nello stabilire se i connotati che contraddistinguono l'ipoteca oggetto di revoca siano o meno tali da

farla rientrare nell'ambito di una delle due

ipotesi contemplate, e da determinare, quindi, l'applicazione della relativa disciplina in tema di revocatoria fallimentare (l'art. 67, primo comma n. 4, l.f. limita invero la previsione di revocabilità a quelle volontarie e giudiziali, restandone quindi escluse quelle legali).

Alla prima questione il Collegio ritiene che debba darsi risposta negativa.



Ed infatti, quanto all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c., il legislatore ne ha previsto l'iscrizione automatica su specifici beni immobili oggetto di negoziazione (quindi con oggetto predeterminato e senza sollecitazione di parte), in ragione dell'avvertita esigenza di rafforzare l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà, per effetto di atti di alienazione (n. 1) ovvero di divisione (n. 2).

Pare dunque che la diversità della fattispecie in esame, che richiede un'attivazione del creditore e che non presuppone l'esistenza di un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore ha inteso garantire, non consente, per le caratteristiche che la distinguono, la sua assimilazione ad una ipotesi di ipoteca legale.

Ad identiche conclusioni deve però pervenirsi con riferimento al possibile accostamento dell'ipoteca oggetto di esame a quella giudiziale.

L'art. 2818 c.c. infatti, ispirato dall'esigenza di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria (e quindi non specifica, come viceversa nel caso di ipoteca legale), individua il titolo per l'iscrizione di tale



ipoteca in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto.

Orbene, pur risultando del tutto agevole l'accostamento dell'ipoteca in questione a quella giudiziale sul duplice piano delle modalità di iscrizione (ad istanza di parte, quanto meno per una delle due ipotesi contemplate dall'art. 77 D.P.R. 73/602, sulla base di preconstituito titolo

esecutivo) e della genericità dell'obbligazione garantita, è ugualmente evidente la differenza che emerge fra le due fattispecie oggetto di esame, atteso che la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi del citato art. 77 non è sorretta da provvedimento giudiziale ma, piuttosto, da provvedimento amministrativo.

Tale diversità è sufficiente per far ritenere che a torto sia stata ritenuta revocabile l'ipoteca in questione, e ciò in quanto erroneamente ne è stata affermata l'assimilazione, sul piano della disciplina normativa, a quella giudiziale.

Peraltro in proposito non sembra inutile rilevare, da un lato, che non è ravvisabile alcun motivo di ordine logico o giuridico che imponga la necessità di comprendere l'ipoteca iscritta ex art. 77 - sulla base cioè dell'esistenza di titolo esecutivo



costituito da un atto amministrativo - nell'ambito delle qualificazioni risultanti dal codice civile e, dall'altro, che non vi è ragione per negarne una propria autonomia.

Sotto quest'ultimo riflesso vale anzi al contrario ricordare che la questione relativa alla qualificazione della detta ipoteca è stata più volte affrontata - anche se con posizioni e soluzioni non coincidenti - in sede dottrinarie e giurisprudenziale (di merito e di legittimità), essendone stata avvertito il non agevole inquadramento nelle categorie espressamente contemplate e disciplinate, soprattutto con riferimento all'ipoteca penale e a quelle conseguenti a sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.

In ogni modo, quel che interessa rilevare in questa sede è: che l'art. 67, primo comma n. 4, l.f. stabilisce fra l'altro, e ricorrendo le ulteriori condizioni, la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie; che l'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 73/602 non può essere compresa in alcuna delle due categorie sopra indicate; che conseguentemente la stessa non può essere suscettibile di revoca in sede fallimentare.



D'altra parte conferma indiretta della correttezza della soluzione rappresentata si trae pure dalla peculiarità della natura del credito fatto valere e dalla disciplina di favore a vantaggio del creditore che il legislatore, in ragione della qualità del creditore, ha nella specie inteso attuare.

Al riguardo va invero considerato che l'art. 49

D.P.R. 602/73 ha attribuito efficacia di titolo esecutivo al ruolo (che costituisce l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute) formato dall'Ufficio Finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, così consentendo la

formazione del detto titolo sulla base di un atto della stessa amministrazione, senza la necessità di ulteriore vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.

L'art. 77 del medesimo provvedimento normativo stabilisce altresì, come sopra evidenziato, l'idoneità del titolo rappresentato dal ruolo a costituire pure titolo per l'iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore, e quindi a determinare una garanzia reale a favore del creditore in ragione di provvedimento autonomamente emesso dall'Amministrazione, senza contraddittorio



preventivo e senza il controllo successivo da parte del giudice.

L'art. 89 del D.P.R. in esame dispone infine che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'art. 67 l.f., così venendosi a confermare in modo estremamente significativo il regime eccezionale e derogatorio che il legislatore ha voluto assicurare all'Amministrazione Finanziaria, in forza delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la più pronta riscossione delle entrate erariali.

Conclusivamente il ricorso deve quindi essere accolto, con cassazione del decreto impugnato e, decisione nel merito sulla domanda di Equitalia Romagna non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Conseguentemente va disposta l'ammissione del credito dell'istante al passivo del fallimento L'Antico Restauro s.r.l. nella misura già determinata, con collocazione ipotecaria.

L'assenza di precedenti giudiziari in termini induce alla compensazione delle spese del giudizio



di merito e alla declaratoria di non ripetibilità di quelle sostenute dal ricorrente nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del fallimento L'Antico Restauro s.r.l.

nell'importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e non ripetibili quelle del giudizio di legittimità.

Roma, 2.2.2012

Il consigliere estensore

Carlo P.



Il Presidente

F. Fioretti
 Procuratore Giudiziario
 Tribunale di Caserta
F. Fioretti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Oggi - 5 MAR. 2012

Procuratore Giudiziario
 Tribunale di Caserta
F. Fioretti

CASO.it

Copia conforme all'originale che si rinvia a richiesta
del Sig. avv. Pedini in forma legale.

Roma, il 7 - MAR 2012



Il Funzionario Giudiziario
Antonella Fontana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonella Fontana', written over the printed name.

N.1 COPIA: Legale

DIRITTI Eur: 0

BOLLIN.: 0

DAL SIG.: PODRINI

IL: 07/03/2012

Numero: 3399

Anno: 2012

Civile

II CASO.it